

1. Di costituire, ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, il Fondo risorse decentrate di parte stabile per l'anno 2023, per complessivi € 15.870,30 al lordo delle voci escluse, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017, come da prospetto allegato sub A);
2. Di dare atto che la costituzione del Fondo per l'anno 2023 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti anche alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
3. Di dare atto che risultano già impegnate al bilancio 2023, nei corrispondenti capitoli relativi alle spese di personale, le somme destinate al finanziamento degli istituti fissi quali indennità di comparto e progressioni economiche orizzontali;
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento alle RSU aziendali ed alle OO.SS.



Il Responsabile del Servizio

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. Nr. 267/2000.

Addì, 29/12/2024

Il Responsabile del Servizio



Copia conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa a:

- ☐ Segreteria
- ☐ Ragioneria
- ☐ Albo Pretorio

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno 23 FEB 2024... per 15 giorni consecutivi;

Addì, 23 FEB 2024



Il Segretario Comunale

La presente copia è conforme all'originale.

Addì,

Il Segretario Comunale

COMUNE DI VALSTRONA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

UFFICIO SEGRETERIA

Determinazione n. 210 del 29 dicembre 2023

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023 PARTE STABILE (CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, Nr. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

Visto l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 30.03.2001, Nr. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

Visti gli artt. 45 e 46 del vigente statuto comunale;

Visto l'art. 18 del regolamento comunale di contabilità;

VISTA la deliberazione GC n. 37 del 7.06.2019, con la quale è stata attribuita al sottoscritto la Responsabilità del Servizio;

Visto il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

PREMESSO che

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:

- RISORSE STABILI, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal revisore;
- RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

VISTO l'art. 40, c. 3-quinquies, D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*;

VISTO l'art. 23, c. 2, D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*;

VISTO altresì l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, il quale dispone che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del suddetto D. Lgs. 75/2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

DATO ATTO:

- che non occorre rideterminare il fondo del salario accessorio 2023 in aumento o diminuzione, in quanto il numero di personale in servizio ad oggi è rimasto invariato rispetto al 31.12.2018;

- che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

PRESO ATTO che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: *"Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017"*;

RILEVATO pertanto che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2023, parte stabile, nel rispetto delle norme e delle interpretazioni sopra citate;

DATO ATTO che il Comune:

- ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2022;
- nell'anno 2022 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013;
- non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2023, nell'ammontare complessivo pari ad € 15.870,30 al lordo delle voci escluse, come da prospetto "Fondo risorse decentrate - anno 2023", allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (ALL. A);

DATO ATTO che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati;

DATO ATTO:

- che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;
- che ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. come aggiunto dall'art. 1 comma 41 L. 190/2012, non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente provvedimento;

VISTO il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

VISTA la deliberazione C.C. n. 8 in data 20.02.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizio 2023-2025;

ACQUISITO il parere del revisore dei conti;

DETERMINA

Schema costituzione
FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023
COMUNE DI VALSTRONA

FONTE	DESCRIZIONE	Valore
RISORSE STABILI		
Soggette ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017		
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 1: Importo unico consolidato anno 2017	15.491,36
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.c): Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato l'anno precedente	
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.d): Risorse riassorbite ex art. 2 co. 3 D.Lgs 165/2001	
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.e): Incremento per processi associativi e delega di funzioni con trasferimento di personale	
Art. 79 comma 1 lett. c)	Incremento per riorganizzazioni con aumento di dotazione organica	
Non soggette ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017		
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.a): Incremento € 83,20 per ogni dip. in servizio al 31/12/2015	499,20
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.b): Differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018	181,61
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.g): Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario	
Art. 79 comma 1 lett. b)	Incremento € 84,50 per ogni dip. in servizio al 31/12/2018 - anno 2023	507,00
Art. 79 comma 1 lett. d)	Differenziale PEO personale in servizio alla data del 1/1/2021	119,60
Art. 79 comma 1-bis	Differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 a carico bilancio (dip. B3 e D3 al 1/4/2023)	
	TOTALE RISORSE STABILI	16.798,77
	Di cui soggette a limiti	15.491,36
INCREMENTI VARIABILI		
Soggetti ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017		
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.d): Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno precedente	
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.f): Rimborso spese notificazione atti dell'amministrazione finanziaria	
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.j): Incremento per obiettivi del Piano performance	
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.k): Quote per trasferimento personale in corso di anno a seguito di delega di funzioni	
Art. 79 comma 2 lett. b)	Incremento max 1,2% monte salari 1997	€ 1.395,00
Art. 79 comma 2 lett. c)	Risorse derivanti da scelte organizzative, gestionali e retributive	
Non soggetti ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017		
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.a): Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi	-
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.b): Piani di razionalizzazione	
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.c): Risorse da specifiche disposizioni di legge (funzioni tecniche, ICI, avvocatura, ecc.)	
Art. 79 comma 1 lett. b)	Incremento € 84,50 per ogni dip. in servizio al 31/12/2018 - anno 2021 (se non inserito nel fondo 2022)	1.014,00
Art. 79 comma 2 lett. d)	Residui anno precedente lavoro straordinario	
Art. 80 comma 1	Residui Fondo anno precedente da risorse stabili	
Art. 79 comma 3	Incremento 0,22% monte salari 2018	402,49
	TOTALE INCREMENTI VARIABILI	2.811,49
	Di cui soggette a limiti	1.395,00
	TOTALE FONDO 2023	19.610,26
	Di cui assoggettati a limite 2016	16.886,36
	Riduzione per superamento limite 2016	- 3.739,96
	FONDO 2023 DA APPROVARE	15.870,30

